



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

(approvato con Decreto n°77 del 27.12.2017)

SEZIONI

SEZIONE 1	PRINCIPI GENERALI.....	pag.3
SEZIONE 2	ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00	pag.7
SEZIONE 3	ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA.....	pag.9
SEZIONE 4	DISPOSIZIONI COMUNI	pag.13

ARTICOLI

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.
Art. 2	PRINCIPI COMUNI.
Art. 3	DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.
Art. 4	DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
Art. 5	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA (R.U.P.).
Art. 6	MERCATO ELETTRONICO.
Art. 7	PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A €40.000,00 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO.
Art. 8	PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 E INFERIORE A € 150.000, E PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €40.000 E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART.35 DEL CODICE.
Art. 9	ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 (AL NETTO DELL'IVA) E INFERIORE A € 1.000.000,00 (AL NETTO DELL'IVA).
Art. 10	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE.
Art. 11	ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ED ESECUTORE DI LAVORI PUBBLICI.
Art. 12	CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.) E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
Art. 13	SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE.
Art. 14	I REQUISITI GENERALI E SPECIALI.
Art. 15	OBBLIGHI DI SICUREZZA.
Art. 16	CAUZIONI.
Art. 17	CODICE DI COMPORTAMENTO.
Art. 18	PUBBLICITÀ POST GARA.
Art. 19	ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA.
Art. 20	TERMINI DI PAGAMENTO.
Art. 21	REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI NEL SISTEMA GESTIONALE.
Art. 22	NORME TRANSITORIE.
Art. 23	NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO.
Art. 24	ENTRATA IN VIGORE.

SEZIONE 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n°50 del 18.04.2016, (di seguito nominato "Codice") e alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) di seguito indicate:

PROCEDURE AFFIDAMENTI

IMPORTO AFFIDAMENTI	TIPOLOGIA PROCEDURA
Per importo inferiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA)	Per servizi e forniture: affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici Per i lavori: amministrazione diretta
Affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a € 150.000,00 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. n°50/2016 per forniture e servizi	Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 10 operatori per lavori e di 5 operatori per servizi e forniture.
Affidamenti lavori di importo pari o superiore a €150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a €1.000.000,00 (al netto dell'IVA)	Procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori, ove esistenti.

Le disposizioni di cui all'art.36 del Codice si applicano per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi:

- nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati nel relativo allegato IX;
- nei settori speciali, in quanto compatibile;
- ove gli importi siano inferiori alle soglie comunitarie indicate all'art.35 del Codice.

Art. 2

PRINCIPI COMUNI

Ai sensi dell'art. 35, comma 6 del Codice non è possibile frazionare un appalto allo scopo di eludere le norme del Codice stesso e del presente Regolamento.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art.36 D.Lgs.50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30, comma 1, D.Lgs.50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Resta fermo l'obbligo, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, di rispettare i principi contenuti all'art.34 del Codice, relativamente ai criteri ambientali minimi (CAM), da considerarsi non solo in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi, ma anche nella documentazione progettuale e di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed all'art.42 del Codice, relativamente al conflitto di interesse.

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione il Responsabile Unico del Procedimento è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascuno acquisto, è nominato un Responsabile Unico del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del R.U.P. ai sensi dell'art.31 del Codice.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art.36 D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

- a al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del Codice.

L'E.R.S.U. di Messina procede autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione di cui all'art.38, con le modalità previste dal Codice stesso e dal presente Regolamento.

Le soglie comunitarie vengono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3

DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

L'Amministrazione può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità dell'applicazione del principio di rotazione, l'Amministrazione può invitare anche soggetti già risultati affidatari;
- c servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- d ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia dell'Amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Art. 4

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Ai sensi dell'art.32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'E.R.S.U. di Messina determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La determinazione a contrarre, in ottemperanza alle linee guida dell' A.N.A.C. n°4/2016, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno:

- l'oggetto dell'affidamento (l'interesse pubblico che si intende soddisfare);
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.

Qualora il R.U.P. non fosse precedentemente individuato, lo stesso deve essere nominato all'interno della determina a contrarre.

Art. 5

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA (R.U.P.)

Negli atti di programmazione dell'Ente (DUP, PEG, ecc.) per le acquisizioni di lavori, beni e servizi va di norma indicato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). In assenza di tale indicazione, il soggetto responsabile unico del procedimento per ciascuna procedura di affidamento sotto soglia è individuato nel Dirigente dell'U.O. competente.

Il Dirigente, sentito il Direttore, con specifico atto formale, può nominare quale R.U.P. un dipendente dell'Ente che sia in possesso dei requisiti di cui all'art.31 del Codice.

Il R.U.P. così individuato ai sensi dell'art.31 del Codice osserva le disposizioni del presente regolamento, attiva la procedura di affidamento sotto soglia e ne cura lo svolgimento di tutte le fasi, dalla progettazione fino alla completa esecuzione del rapporto contrattuale, provvedendo all'adozione di tutti gli atti necessari.

Ai sensi dell'art.42 del Codice, il R.U.P. o altro personale coinvolto nella procedura di affidamento, qualora presenti una situazione di conflitto di interesse di cui all'art.7 del DPR n°62/2013, è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Art. 6

MERCATO ELETTRONICO

L'E.R.S.U. di Messina è tenuta prioritariamente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia, ai sensi dell'art. 1, comma 455 e 456 L. n°296/2006 e ss.mm.ii. e del D.L. n°52/2012, convertito in L. n°44/2012, ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, che consentono l'attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica:

- a) convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art.26 della Legge n°488/1999;
- b) mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ovvero il mercato della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.36, comma 6, del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento è tenuto a verificare di volta in volta se il lavoro, il servizio o il bene da acquisire siano oggetto delle suddette convenzioni quadro o siano reperibili sul M.E.P.A.

Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul M.E.P.A., l'acquisto deve essere fatto obbligatoriamente utilizzando gli strumenti che tale mercato elettronico mette a disposizione, ossia:

- a. Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto;

- b. Trattativa Diretta (T.D.), nel caso di affidamenti mediante procedure negoziata rivolta ad un solo fornitore;
- c. Richiesta di Offerta (R.D.O.), nel caso di affidamenti mediante procedure negoziata rivolta ad almeno tre fornitori;
- secondo le modalità di seguito indicate:

PROCEDURE AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA TRAMITE M.E.P.A.

Forniture di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA)	Forniture di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.n°50/2016
Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.)	-----
Trattativa Diretta (T.D.) ad un solo operatore	-----
Richieste di Offerta (R.D.O.) indirizzate ad almeno 3 operatori accreditati sul M.E.P.A.*	Richieste di Offerta (R.D.O.) indirizzate ad almeno 5 (servizi e forniture) o 10 (lavori) operatori accreditati sul M.E.P.A.*
* per alcune tipologie di lavori, servizi e forniture è obbligatorio l'utilizzo della T.D. o della R.D.O. per qualsiasi importo (anche sotto i € 40.000,00)	

Ai sensi dell'art.1, comma 450 della Legge n°296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000, è possibile non fare ricorso al M.E.P.A., ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Ai sensi dell'art. 1, comma 512-520 della Legge n°208/2015, resta l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di cui al precedente comma, per tutti gli acquisti di beni e servizi informatici anche di importo inferiore a € 1.000.

È consentito di non fare ricorso al M.E.P.A. qualora non vi sia presente il bene/servizio necessari e la categoria merceologia di riferimento, oppure quando, pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualità essenziali, non risponda alle necessità dell'Ente o per motivi di somma urgenza. La mancanza delle qualità essenziali così come la somma urgenza devono essere dichiarate e motivate dal Responsabile Unico del Procedimento che autorizza l'approvvigionamento senza l'utilizzo degli strumenti telematici.

L'eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli e la parziale difformità del bene presente sul M.E.P.A. non possono giustificare il ricorso allo stesso mercato tradizionale in quanto il M.E.P.A. offre la possibilità, attraverso lo strumento della R.D.O., di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.

Qualsiasi contratto stipulato in violazione alle direttive sugli acquisti attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal CONSIP S.p.a. sono nulli ai sensi del D.L. n°95/2012, convertito in Legge n°135/2012.

Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il Responsabile deve comunque osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.

SEZIONE 2 – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Art. 7

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA) avviene tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o per i lavori tramite amministrazione diretta, in conformità all'art.36, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'art.32, comma 2, l'E.R.S.U. di Messina, per gli affidamenti di cui sopra, procede tramite determina a contrarre, o atto ad essa equivalente di cui all'art.4 del presente regolamento.

L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Consultazione preliminare di mercato	Acquisizione delle informazioni dal M.E.P.A. o da mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza
	Acquisizione delle informazioni da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Ente o da precedenti procedure di affidamento che hanno consentito l'individuazione di potenziali affidatari
	Acquisizione delle informazioni da altre Amministrazioni presenti nel territorio di competenza dell'E.R.S.U. di Messina, che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'E.R.S.U. intende affidare
	Individuazione dell'affidatario tramite albo fornitori dell'E.R.S.U.
2. Individuazione della soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente e contestuale individuazione dell'affidatario	Richiesta dell'offerta all'affidatario individuato
	Verifica dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art.83 del Codice, nonché del possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.n°50/2016
3. Determinazione a contrarre	La determinazione a contrarre contiene: – l'oggetto dell'affidamento (l'interesse pubblico che si intende soddisfare); – le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; – l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; – la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; – i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; – le principali condizioni contrattuali.
4. Stipula del contratto	Mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
	In caso di acquisto tramite M.E.P.A., attraverso la modalità della trasmissione dell'O.D.A. tramite sistema telematico.

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art.30 del Codice e delle regole di concorrenza, il R.U.P. è tenuto a disporre una consultazione preliminare di mercato:

- a. acquisendo informazioni dal M.E.P.A. o da mercati elettronici gestiti da altre centrali di committenza;
- b. acquisendo informazioni da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall'Ente o da precedenti procedure di affidamento che hanno consentito l'individuazione di potenziali affidatari;
- c. acquisendo informazioni da altre Amministrazioni presenti nel territorio di competenza dell'E.R.S.U., che abbiano recentemente affidato forniture di beni o servizi o lavori analoghi a quelli che l'Ente intende affidare.

La consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e il potenziale affidatario che presenti i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art.83 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. n°50/2016.

Il R.U.P. può individuare il possibile affidatario dell'appalto direttamente nell'elenco dell'Albo Fornitori appositamente istituito dall'E.R.S.U. di Messina.

Durante lo svolgimento della consultazione preliminare di mercato il R.U.P. ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza.

Una volta conclusa la consultazione preliminare di mercato, il R.U.P. dispone, o propone a chi di competenza, un unico atto autorizzatorio dell'affidamento, ovvero la determinazione a contrarre, di cui all'art.4 del presente regolamento, mediante la quale è individuata la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente e contestualmente è individuato l'affidatario, contenente gli elementi di cui al medesimo art.4.

L'affidatario è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art.83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art.80 del Codice.

Si può procedere eccezionalmente ad un analogo affidamento diretto all'operatore economico uscente, con articolata motivazione ed in relazione al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) solo se non ci sono alternative di mercato ed il prezzo offerto risulta ancora competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000.00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, di norma tramite posta elettronica certificata. In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente.

Per gli affidamenti diretti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera debbono essere inserite apposite clausole sociali di cui all'art.50 del Codice.

SEZIONE 3 – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 8

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 E INFERIORE A € 150.000, E PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000 E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART.35 DEL CODICE

Fermo restando quanto definito all'art.1, comma 6, del presente Regolamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del Codice, l'E.R.S.U. di Messina può affidare lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a € 150.000,00 (al netto dell'IVA) ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno n°10 operatori economici per i lavori e n°5 operatori per le i servizi e le forniture, ove esistenti, secondo le modalità di seguito indicate:

Procedura per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a €40.000.

- a. determinazione a contrarre;
- b. indagine di mercato/consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici;
- c. trasmissione dell'invito a presentare un'offerta;
- d. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- e. valutazione delle offerte da parte del R.U.P. e della commissione giudicatrice per criterio offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del solo R.U.P. supportato da un seggio di gara nel caso di offerta al prezzo più basso;
- f. individuazione dell'operatore economico affidatario e verifica dei requisiti;
- g. stipula contratto.

Il R.U.P. dispone una consultazione preliminare di mercato, con lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale. La consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali, qualificati per la fornitura necessaria.

La consultazione preliminare di mercato ha lo scopo di individuare la soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Ente in merito alle caratteristiche e qualità tecniche, nonché ai parametri economici del lavoro, del servizio o del bene da acquisire e i potenziali affidatari con adeguata idoneità professionale, in possesso dei requisiti generali e speciali, qualificati per la fornitura necessaria.

Durante lo svolgimento della consultazione preliminare di mercato il R.U.P. ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza, trasparenza e terzietà.

Il R.U.P. dà avvio alla procedura tramite la determinazione a contrarre (atto a essa equivalente) che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, le informazioni analoghe riportate nell'art.5, comma 8, del presente Regolamento, così come di seguito indicato:

- l'oggetto dell'affidamento (l'interesse pubblico che si intende soddisfare);
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

L'E.R.S.U. di Messina può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, quale l'Albo fornitori dell'Ente oppure tramite avviso di indagine esplorativa di mercato, da redigere secondo le indicazioni di seguito riportate:

- informazioni contenute nell'avviso indagine esplorativa di mercato;

- valore dell'affidamento;
- elementi essenziali del contratto;
- requisiti di idoneità professionale;
- eventuali requisiti minimi di capacità economico finanziaria capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- criteri di selezione degli operatori economici modalità di comunicazione con la stazione appaltante.

L'avviso di indagine esplorativa di mercato deve essere:

- approvato con la determinazione a contrarre;
- opportunamente pubblicizzato disponendone la pubblicazione sul sito web dell'E.R.S.U. di Messina, nella sezione dedicata alla "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Bandi di gara e contratti".

Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Gli operatori invitati a presentare un'offerta possono essere selezionati, anche tramite sorteggio, in un numero almeno pari a dieci per i lavori e cinque per i servizi e le forniture.

Può essere invitato a presentare offerta, in aggiunta al numero minimo, laddove esistenti, anche l'affidatario uscente dando adeguata motivazione in relazione a competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, senza che ciò comporti il mancato rispetto del criterio di rotazione.

L'invito alle imprese a presentare un'offerta deve contenere i seguenti elementi:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali (ove richieste) ai sensi dell'art.83 del Codice, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art.80 del Codice o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art.95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f. la misura delle penali;
- g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h. l'eventuale richiesta di garanzie;
- i. il nominativo del R.U.P.;
- j. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art.97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno n.10 offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l. il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art.95, comma 4, del codice.

L'operatore economico è tenuto ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, i requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria e l'insussistenza delle cause di esclusione individuate dall'art.80 del Codice. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in sede di presentazione delle offerte.

Una volta ricevute le offerte da parte degli operatori economici, il R.U.P., coadiuvato da un seggio di gara, ovvero la commissione giudicatrice, procede alla valutazione delle stesse: l'esame della documentazione amministrativa e la valutazione dell'offerta economica debbono essere svolti tramite sedute pubblica; la valutazione dell'offerta tecnica è tenuta in

seduta privata. Tutte le attività debbono essere verbalizzate e pubblicate sul sito web dell'E.R.S.U. nella sezione dedicata all' "Amministrazione trasparente", sotto la voce "Bandi di gara e contratti".

Individuato l'operatore economico aggiudicatario, il R.U.P. determina la proposta di aggiudicazione con atto autorizzatorio proprio, disponendo la verifica dei requisiti autocertificati dallo stesso nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 5 e 6 bis, del Codice. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n°445/2000.

Il R.U.P. dispone o propone a chi di competenza la determinazione di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (al netto dell'IVA) e importo inferiore a € 150.000,00 (al netto dell'IVA) per lavori o alle soglie di cui all'art.35 del Codice per forniture e servizi, avviene con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata con firma digitale con possibilità di registrazione all'Ufficio delle entrate con spese a carico del contraente.

In caso di acquisti di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, il contratto è comunque stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nel lo scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'Ente (art. 328, comma 5, DPR n°207/2010).

Ai sensi dell'art.32, comma 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

La procedura negoziata sopra descritta può essere effettuata con le stesse modalità tramite RDO da pubblicare sul M.E.P.A..

Tutti gli atti del R.U.P. afferenti la procedura di affidamento, compreso quello di nomina della commissione giudicatrice corredato dai curricula dei suoi componenti, ai sensi dell'art.29 del Codice, devono essere tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare.

Art. 9

ACQUISIZIONE DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 150.000,00 (AL NETTO DELL'IVA) E INFERIORE A € 1.000.000,00 (AL NETTO DELL'IVA)

Fermo restando quanto definito all'art.1, comma 6, del presente Regolamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del Codice, l'E.R.S.U. di Messina può affidare lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (al netto dell'IVA) e inferiore a € 1.000.000,00 (al netto dell'IVA) tramite procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno n°15 operatori economici.

Restano fermi i principi di cui al precedente art.4, con le sole diversificazioni di seguito riportate:

- estensione a 15 del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 10 del Codice.

Art. 10

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE

Nelle procedure negoziate sotto soglia le offerte possono essere aggiudicate sulla base del criterio del minor prezzo o sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.95 del Codice, come di seguito indicato:

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA
Criterio del minor prezzo	lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000,00 esclusa IVA (art.95, comma 4, art.36 comma 2) mediante affidamenti con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo; se prevista l'esclusione automatica, obbligo del ricorso alle procedure di cui all'art.97, comma 2 e 8
	servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
	servizi e forniture di importo fino a € 40,000 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o di carattere innovativo
	servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40,000 e sino alla soglia di cui all'art.35 del Codice solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o di carattere innovativo
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo	servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 40.000,00 esclusa IVA e inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Codice
	contratti servizi sociali, servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art.50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a)

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta.

Nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, la valutazione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica è effettuata dal R.U.P. singolarmente o mediante l'eventuale ausilio di un seggio di gara, composto dai dipendenti dell'Ente e, ove necessario, da esperti esterni, il quale provvederà anche con apposito atto all'aggiudicazione.

Nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. singolarmente o mediante l'eventuale ausilio di un seggio di gara, composto dai dipendenti dell'Ente e, ove necessario, da esperti esterni, che dispone l'ammissione degli operatori alla gara. Ai sensi dell'art.77 del Codice e delle relative linee guida, la valutazione delle offerte tecnica ed economica viene effettuata da una Commissione giudicatrice, che procederà a redigere appositi verbali per ogni seduta pubblica o riservata, sulla base dei quali il R.U.P. procederà con apposito atto all'aggiudicazione.

Nelle gare sul M.E.P.A. il verbale può essere sostituito dal documento di riepilogo generato dal sistema, eventualmente integrato se ciò risulta necessario.

Per i contenuti dell'offerta economica si rinvia all'art.95 con particolare riferimento ai commi 10 e 10 bis.

Ai sensi dell'art.29, comma 1, del Codice e del precedente art.6, comma 14, del presente Regolamento, devono essere pubblicati, entro due giorni dalla loro adozione, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare, gli atti di ammissione, non ammissione, esclusione e aggiudicazione.

SEZIONE 4 – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11

ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ED ESECUTORE DI LAVORI PUBBLICI

L'E.R.S.U. di Messina può istituire uno o più elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché esecutori di lavori pubblici cui affidare prestazioni con affidamento diretto ovvero conseguentemente a procedure negoziate, secondo quanto previsto dal Codice e dalle linee guida A.N.A.C.. Tale elenco sarà regolamentato da adeguate norme da definirsi con apposita determinazione del Direttore.

Art. 12

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (C.I.G.) E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Per gli acquisti sotto soglia deve essere acquisito il codice identificativo della gara (C.I.G.) presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), codice che deve essere indicato negli atti di affidamento, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'A.N.A.C. stessa.

Per gli acquisti sotto soglia, ove dovuto, sia l'E.R.S.U. di Messina che gli operatori economici partecipanti alla procedura debbono provvedere al pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., istituito dall'art.1, commi 65 e 67, della L. n°266/2005, con le modalità ed i limiti di importo stabiliti dalla medesima Autorità nella Deliberazione n°1377/2016, recante "Attuazione dell'art.1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n°266, per l'anno 2017" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°43/2017).

Art. 13

SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Il R.U.P. individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, tenendo conto dei principi generali, di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice.

In aderenza al principio di rotazione, espressamente richiamato al comma 1 dell'art.36 del Codice, gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o genere di prestazioni, non possono essere invitati ad una nuova procedura, se non decorsi almeno 12 mesi dal precedente invito, salvo quanto indicato all'art.5, comma 10, del presente Regolamento.

In aderenza all'art.30, comma 2, del Codice, il R.U.P. non può assumere decisioni dirette a limitare, in alcun modo, artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

L'individuazione degli operatori da invitare deve essere formalizzata in un atto, sottratto al diritto di accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi all'art, 53, comma 2, lett. b) del Codice.

Nel suddetto atto il R.U.P. dichiara l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse; nel caso in cui si manifestino situazioni di conflitto, il R.U.P. deve espressamente darne comunicazione attraverso un'autodichiarazione, ai sensi dell'art.42 del Codice.

L'invito alla procedura viene effettuato ordinariamente mediante "pec" (posta elettronica certificata) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal R.U.P.

Ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera "p" del nuovo Codice, per «operatore economico» si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D. Lgs. n°240/1991, n°240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

L'offerta, da parte dell'operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante "pec" o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

Art. 14

I REQUISITI GENERALI E SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art.80 del Codice nonché dei requisiti di cui all'art.83 del Codice:

- a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c. capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Art. 15

OBBLIGHI DI SICUREZZA

Le procedure per l'acquisto sotto soglia di lavori, beni e servizi devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il DUVRI ed i relativi costi della sicurezza devono essere allegati al contratto.

Art. 16

CAUZIONI

Per gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture inferiori a € 40.000 è facoltà dell'E.R.S.U. non richiedere la "*garanzia provvisoria*" di cui all'art.93 del Codice; per i restanti affidamenti sotto soglia comunitaria la "*garanzia provvisoria*" è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. È facoltà dell'E.R.S.U., fornendo opportuna motivazione, ridurre o incrementare la "*garanzia provvisoria*" da un minimo dell'1% ad un massimo del 4%, affinché l'importo della stessa sia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento ed al grado di rischio ad esso connesso.

La regolare esecuzione del contratto è garantita di norma dalla cauzione definitiva prevista dall'art.103 del Codice. Dette cauzioni devono prevedere, se costituite in forma fideiussoria, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.

È facoltà dell'E.R.S.U. non richiedere garanzie, motivando adeguatamente, se ricorrono le previsioni del comma 11 dell'art.103 del Codice, ovvero se ricorrono affidamenti di cui all'art.36, comma 2, lett. a). La cauzione definitiva è svincolata dal responsabile unico del procedimento, previa verifica dell'esatto e completo adempimento della prestazione contrattuale.

Art. 17
CODICE DI COMPORTAMENTO

Nei Contratti dovrà essere espressamente dichiarata la clausola di risoluzione di diritto, ex art.1456 del C.C., nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 del D.Lgs. n°165/2001 e 2, comma 3 del D.P.R. n°62/2013.

Art. 18
PUBBLICITÀ POST GARA

Ai sensi dell'art.29, comma 1, del Codice, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi e gare, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n°33/2013, i seguenti dati:

- tipologia e genere dell'affidamento;
- operatori economici invitati;
- numero delle offerte pervenute;
- nominativo dell'operatore economico aggiudicatario;
- importo dell'aggiudicazione.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

Art. 19
ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA

L'esecuzione del contratto potrà avere avvio solo dopo la sottoscrizione del contratto ovvero dopo il ricevimento di lettera di accettazione dell'affidamento. È discrezione del R.U.P. prevedere l'avvio dei lavori servizi e forniture dalla data di consegna degli stessi, come risultante da apposito verbale.

L'esecuzione del contratto è diretta dal R.U.P., che deve curare la verifica del rispetto dei patti, delle condizioni e dei termini contrattuali. Il R.U.P., nel caso di accertate inadempienze da parte dell'operatore economico contraente, provvede a contestare eventuali inadempienze con relativa applicazione di sanzioni contrattuali pattuite, quali l'applicazione delle penali, l'escussione della cauzione definitiva e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto in danno del contraente inadempiente, direttamente all'affidatario se di propria competenza ovvero alla direzione.

Art. 20
TERMINI DI PAGAMENTO

La liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia ai sensi del presente regolamento, viene disposta dal Direttore su proposta del Dirigente dell'UO di riferimento sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e in seguito al riscontro operato sulla regolarità delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, alle norme di sicurezza, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva e, se l'importo da liquidare supera i € 10.000,00, della posizione dell'affidatario presso Equitalia ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. n°602/1973 e s.m.i., a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nel relativo contratto sottoscritto.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010.

Art. 21
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI NEL SISTEMA GESTIONALE

Tutti i contratti stipulati dall'Ente sono inseriti nel sistema gestione documentale dell'Ente attraverso l'inserimento nel registro di Repertorio dei contratti ovvero nel Protocollo informatico per la loro successiva conservazione.

In particolare:

- gli affidamenti relativi al funzionamento dell'Ente, di norma effettuati tramite M.E.P.A. o convenzione Consip, vanno inseriti al registro di Protocollo, indipendentemente dal loro importo, fatta eccezione per gli affidamenti pluriennali per i quali è necessario anche l'inserimento nel registro di Repertorio dei contratti;
- gli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00 e/o stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere vanno inseriti al registro di Protocollo;

Art. 22
NORME TRANSITORIE

Nelle more dell'istituzione dell'albo fornitori, gli operatori da invitare a presentare offerta o soggetti ad affidamento diretto vengono individuati attraverso le modalità descritte nella specifica determina a contrarre nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 23
NORME DI RINVIO E SUCCESSIVA MODIFICA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. e alla Legge n°208/2015 così come modificata dalla Legge Finanziaria 2017.

Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.

Art. 24
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività del relativo Decreto di approvazione, del Presidente del C.d.A. dell'E.R.S.U. di Messina.